



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo "Via Paribeni 10"

Via R. Paribeni, 10 00013 Mentana (ROMA) ☎ 06/9090078 e 06/9092689 fax 06/9090078
✉ rmic8cb00b@pec.istruzione.it - ✉ rmic8cb00b@istruzione.it
www.icparibenimentana.edu.it

Codice Meccanografico RMIC8CB00B - Codice Fiscale 97567390584

Protocollo per l'istruzione parentale -
Istruzioni per l'iscrizione agli esami di idoneità e di Stato
nel primo ciclo di istruzione dei/delle candidati/e esterni/e

Si comunica la normativa di riferimento relativa all'oggetto:

- ✓ Costituzione Italiana art. 30, 33, 34;
- ✓ D. Lgs. 497/1994 art. 111 e seguenti;
- ✓ O.M. 90/2001 art. 4,6,8;
- ✓ D. Lgs 59 / 2004 art. 8 comma 4 e 11 commi 5 e 6;
- ✓ D. Lgs. 296/2006 art.1 comma 622;
- ✓ D. Lgs 76 / 2005 art. 1 commi 4 e 5;
- ✓ C.M. 93 prot. 2471 / Dip./segr. Del 23/12/2005;
- ✓ C.M. 35 del 26/03/2010;
- ✓ C.M. 27 del 5/4/2011;
- ✓ C.M. 110 del 29/12/2011 e successive CC.MM annuali sulle Iscrizioni (C.M. 48/2012 – C.M. 51/2014;
- ✓ D.Lgs. 62 del 13/04/2017

1 – Candidati/e

Gli/le alunni/e che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, frequentano scuole non statali non paritarie oppure si avvalgono di istruzione parentale, e i cui genitori o esercenti la responsabilità genitoriale hanno fornito annualmente relativa comunicazione preventiva al/alla dirigente scolastico/a del territorio di residenza, devono chiedere, ai fini dell'ammissione alla classe successiva o al successivo grado di istruzione, di sostenere in qualità di candidati/e esterni/e gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o paritaria nei termini sotto indicati.

Per i/le candidati/e esterni provenienti da istruzione parentale¹ l'esame di idoneità, ai fini dell'accertamento dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, è dovuto annualmente, mentre per quelli

¹ 1. Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori o gli esercenti a responsabilità genitoriale che intendono avvalersi dell'istruzione parentale presentano specifica dichiarazione (presente sul sito istituzionale

provenienti da scuola non statale non paritaria l'esame di idoneità è previsto soltanto al termine della scuola primaria o in caso di passaggio a scuole statali o paritarie.

Non possono sostenere gli esami di idoneità e di Stato in qualità di candidati/e esterni/e, al termine dell'anno scolastico e ove non si siano ritirati/e prima del 15 marzo, coloro che abbiano frequentato, nel medesimo anno scolastico, da alunni/e interni una classe di scuola statale o paritaria indipendentemente dal fatto che:

- siano o meno stati/e scrutinati/e per l'ammissione alla classe successiva ed all'esame di Stato;
- siano o meno stati/e ammessi/e, se scrutinati/e, a tale classe o all'esame;
- siano in possesso del requisito dell'età per l'accesso all'esame di Stato ovvero ad una qualunque classe superiore a quella frequentata.

2 - Requisiti di ammissione

L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età. L'accesso agli esami di idoneità per le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 30 aprile dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestazione di ammissione al primo anno di scuola secondaria di primo grado. L'accesso all'esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione è consentito ai/candidati/e esterni/e che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico in cui si svolge l'esame, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestato di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi/e i/candidati/e che abbiano conseguito la predetta ammissione da almeno un triennio e i/candidati/e che nell'anno in corso compiano ventitré anni di età.

3 - Esami di idoneità di Stato

L'ordinamento scolastico italiano è fondato su valore legale dei titoli di studio, che trova il proprio riferimento normativo più autorevole nell'art. 33 comma 5 della Costituzione. I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali. Quelli intermedi riguardano la idoneità alla frequenza di una determinata classe. Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo di istruzione). L'istituto dell'istruzione parentale è riconosciuto idoneo dell'ordinamento per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ma non anche per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale. Anche le scuole non paritarie, previste dall'ordinamento, assicurano l'assolvimento dell'obbligo, ma non possono rilasciare titoli né intermedi né finali, aventi valore legale (come invece è riconosciuto alle scuole statali e paritarie). I titoli finali, poi, comportando il superamento di un esame di Stato, vedono il coinvolgimento di una Commissione

della Scuola nell'area "MODULISTICA") direttamente alla scuola vicina, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all'istruzione del/della propri/a figlio/a. Sulla base di tale dichiarazione, il/la dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante l'istruzione parentale, comunicando, altresì, alla famiglia o agli esercenti la responsabilità genitoriale, che entro il termine dell'anno scolastico l'alunno/a dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe successiva. Analogamente, per quel che concerne l'accesso alle classi successive alla prima, si richiama all'attenzione che gli/le alunni/e soggetti all'istruzione parentale debbono sostenere l'esame di idoneità prima dell'inizio dell'anno scolastico (circ. 51 18/12/2014).

esaminatrice che opera quale organo dello Stato. Di norma alla valutazione scolastica, che costituisce il titolo di studio avente valore legale, gli studenti arrivano attraverso un percorso caratterizzato dalla frequenza della scuola. L'art. 192 del T.U. 297/1994 al comma 1 prevede che: "Per coloro che non provengono da istituti e scuole statali, paritari o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esami di idoneità". La C.M. n.35 del 26/03/2010 regola chiaramente la controversa questione degli esami annuali, stabilendo l'obbligatorietà dell'esame annuale e scrive quanto segue: "(...) Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:

- ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale;
- coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi:
 - ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie;
 - al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l'esame di Stato occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (art. 11, comma 6, D.Lgs. 59/2004)".

Alla luce di tali disposizioni:

- L'esame di idoneità è un titolo di studio avente valore legale, di carattere intermedio perché attesta la idoneità dell'alunno alla iscrizione ad una determinata classe.
- Le procedure di iscrizioni e di svolgimento dell'esame di idoneità sono normate dal MIUR. Gli esami si devono sostenere a giugno o, in caso di malattia dell'alunno, nella sessione suppletiva prevista entro la fine dell'anno scolastico (art. 8 D.Lgs. 59/2004).
- Non è prevista la possibilità di sostenerli in ogni momento dell'anno.
- Sul punto le singole scuole non hanno margini di discrezionalità.
- La domanda va fatta entro il 30 aprile (C.M. 27/2011).
- Le norme dettate dal MIUR regolando una procedura finalizzata ad emettere un atto di natura amministrativa (l'idoneità alla classe) sono vincolanti sia per la scuola statale che per quella paritaria; la violazione delle norme procedurali potrebbe anche comportare l'annullabilità del titolo rilasciato.

Nel nostro ordinamento (Indicazioni Nazionali per il primo ciclo del 2012 e del 2018) sono indicate le competenze che l'alunno/a deve possedere al termine di un percorso (gli obiettivi di apprendimento). E' il raggiungimento di tali obiettivi che saranno verificati al fine di rilasciare l'idoneità alla classe successiva. A tal fine è opportuno presentare alla Commissione d'Esame i programmi svolti dall'alunno/a durante l'istruzione parentale e dimostrare il loro collegamento-riferimento alle Indicazioni Nazionali.

- La sede di esame è indicata dalle norme.
- Nel caso gli esami annuali di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella prossima alla residenza e vigilante sull'adempimento dell'obbligo, i familiari e gli esercenti la responsabilità genitoriale sono tenuti a comunicare gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull'adempimento.
- Se un alunno/a non supera l'esame non acquisisce l'idoneità richiesta.

Si precisa che l'unico modo per accertare, da parte della scuola, che venga effettivamente svolto l'insegnamento-apprendimento, come evince la Nota prot. 5693 del 20 giugno 2005, è quello di verificare annualmente che i bambini e i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento, "soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione. Tale linea realizza anche la possibilità di fornire agli alunni e alle alunne interessati/e una documentazione storica e periodica del proprio percorso formativo". Pertanto la necessità della verifica annuale tramite esami di idoneità deriva direttamente dalla normativa primaria, che stabilisce l'obbligo di istruzione e il correlato dovere di vigilanza.

4 - Sedi di esame

Sono sedi d'esame esclusivamente le scuole statali o paritarie. Gli/le alunni/e provenienti da istruzione parentale, di norma, sostengono l'esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nel territorio di residenza. Gli/le alunni/e frequentanti una scuola non statale non paritaria, di norma, sostengono l'esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nello stesso territorio in cui si trova la scuola non statale frequentata. Le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneità e di Stato, ai sensi dell'art. 1bis, comma 3, legge 3 febbraio 2006, n. 27 e del D.M. 10 ottobre 2008, n. 83, nei seguenti casi:

- per alunni/e che abbiano frequentato scuole non statali e non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza di interessi;
- per candidati/e che abbiano effettuato la preparazione in corsi che dipendano dallo stesso gestore della scuola paritaria o da altro avente comunanza di interessi. Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l'inesistenza di tali situazioni per ciascun/a candidato/a ai predetti esami. La dichiarazione è inserita nel fascicolo personale del/della candidato/a stesso/a. La mancanza o falsità delle predette dichiarazioni comporta la nullità degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilità civili e penali.

5 - Domande di iscrizione e termini previsti

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei/delle candidati/e esterni/e, per i/le quali intendono chiedere l'iscrizione ad esame di idoneità o all'esame di Stato, presentano domanda in carta semplice al/alla dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo, come dichiarazione sostitutiva di certificazione, i necessari dati anagrafici dell'alunno/a, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo. Per accedere all'esame di idoneità o di Stato i/le candidati/e esterni/e devono presentare domanda di iscrizione ad una scuola statale o paritaria entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

6 - Commissione d'esame

La commissione per l'esame di idoneità a classi della scuola primaria o alla classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado è composta da due docenti designati dal/dalla dirigente scolastico/a. La commissione per l'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo

grado, presieduta dal/dalla dirigente scolastico/a o da suo delegato, è composta da un numero di docenti corrispondente al consiglio di classe tipo della scuola, designati dal/dalla dirigente scolastico/a.

7 - Calendario d'esame e prove d'esame

Il/La dirigente scolastica, sentito il Collegio dei Docenti, determina il calendario delle prove dell'esame di idoneità che si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno. Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i/le candidati/e non siano in possesso di promozione o di idoneità. L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di I grado consiste in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente l'area linguistica (suddivisa in produzione, grammatica e comprensione), l'area matematica (suddivisa in logica, geometria e numero) ed in un colloquio (che non prevede la presentazione di tesina o relazione) inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno/a alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame.

L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di I grado consiste nelle prove scritte di italiano, di matematica e della prima lingua comunitaria adottata dalla scuola sede di esame, nonché in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie di studio. La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni con l'attribuzione, a maggioranza, di voti numerici espressi in decimi. L'esame è superato se il/la candidato/a ottiene almeno sei/decimi in ogni prova d'esame. I/le candidati/e il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice. L'esito degli esami di idoneità è pubblicato all'albo della scuola con la sola indicazione: idoneo/non idoneo alla classe. Al/alla candidata che supera l'esame di idoneità viene rilasciato un certificato recante indicazione dell'esito dell'esame sostenuto e dei voti attribuiti alle singole prove.